

Disciplinare inerente le modalità tecniche per l'allenamento e l'utilizzo dei cani da traccia ed il recupero dei capi feriti

Regolamento Provinciale per la gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e Bovidi
(Delibera Consiglio Provinciale n. 105 del 24/07/2000) – Art. 29

Articolo 1 - Generalità

- a) L'attività di recupero non costituisce azione di caccia, ma si configura come un servizio alla comunità per la tutela e la gestione delle popolazioni di Cervidi e Bovidi.
- b) Il presente regolamento è finalizzato alla disciplina del recupero dei Cervidi e Bovidi feriti nell'osservanza di quanto stabilito dall'art. 89 del testo Unico dei Regolamenti Regionali 7 agosto 2002 n. 34/R in materia di gestione faunistico venatoria e del vigente Regolamento provinciale per la gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e Bovidi.

Articolo 2 – Registro Provinciale dei conduttori dei cani da traccia per il recupero dei capi feriti

- a) Presso l'Amministrazione Provinciale è istituito il Registro Provinciale dei conduttori di cani da traccia per il recupero dei Cervidi e Bovidi feriti;
- b) L'iscrizione al registro Provinciale avviene su richiesta del conduttore in possesso dell'abilitazione di cui dall'art. 88 – comma 1lett. c) del testo Unico dei Regolamenti Regionali n. 34/R/2002.

Articolo 3 – Qualifica dell'ausiliare

- a) L'ausiliare che sarà impiegato in operazioni di recupero dovrà appartenere ad una delle razze qualificate come razze da traccia nell'apposito elenco delle razze canine riconosciute dalla Federazione Cinologica Internazionale.
- b) Il soggetto, per essere inserito nell'apposito elenco provinciale, dovrà avere conseguito la qualifica, tramite il superamento di una prova, che potrà essere sia di tipo *standard* che di tipo *Sant' Uberto* e dovrà svolgersi secondo le vigenti norme stabilite da Regolamento ENCI. Tale abilitazione avrà la validità di due anni. L'ausiliare che dimostri di avere conseguito almeno una qualifica di Eccellente in una prova riconosciuta dall'ENCI, può essere abilitato al recupero, sempre per un periodo di anni due, senza dover partecipare alla prova di cui sopra. Nel periodo dei due anni l'ausiliare dovrà per lo meno qualificarsi in una prova con in palio il C.A.C.

- c) Per poter essere ammesso all'esame pratico, il cane dovrà avere almeno 18 mesi di età.

Articolo 4 – Autorizzazione al recupero degli capi feriti

- a) Il recupero degli animali feriti è consentito esclusivamente agli iscritti al registro provinciale di cui al precedente art. 2 muniti di specifica autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Provinciale.
- b) L'autorizzazione di cui al precedente comma, rilasciata su richiesta del conduttore iscritto al registro Provinciale, deve riportare le generalità del conduttore, la data dell'abilitazione sua e del proprio ausiliare, i dati anagrafici del cane.
- a) Durante le operazioni di recupero dei capi feriti, agli autorizzati di cui al comma precedente è consentito portare ed usare i mezzi di caccia di cui all'art. 31 della L.R. 3/94, sia quelle ad anima liscia caricate esclusivamente a palla asciutta, che quelle a canna rigata provviste o meno di sistemi di puntamento.
- c) L'Amministrazione Provinciale provvede entro il mese di marzo di ogni anno ad inviare agli A.T.C. l'elenco aggiornato dei conduttori dei cani da traccia iscritti al Registro Provinciale ed autorizzati ad esercitare l'attività di recupero degli animali feriti.

Articolo 5 – Addestramento e allenamento dei cani da traccia

- a) Per il recupero della selvaggina ferita, l'Amministrazione Provinciale autorizzerà durante tutto l'arco dell'anno, quindi sia in periodo di caccia chiusa sia in periodo di caccia aperta, prove di addestramento.
- b) Ai soggetti iscritti al registro provinciale è consentito l'uso dei cani da traccia iscritti nell'apposito registro, con l'utilizzo della cosiddetta "lunga". Solamente nella fase terminale della ricerca, ai sensi di quanto previsto dall'art 29 comma 3.6 del vigente Regolamento provinciale, il conduttore potrà decidere la liberazione dell'ausiliare.
- c) Ai conduttori iscritti nell'apposito registro è consentito l'uso e la detenzione di pelli o altro materiale organico idoneo all'addestramento e all'allenamento degli ausiliari.
- d) Circa l'allestimento del percorso di addestramento con sangue di selvatico, peli e schegge ossee, dovrà essere data specifica comunicazione al Corpo di Polizia Provinciale, anche tramite il sistema della teleprenotazione.

Articolo 6 – Servizio di recupero dei capi feriti

b) In merito all'espletamento dell'attività di recupero dei capi feriti, il territorio della Provincia di Grosseto viene suddiviso nei seguenti comprensori:

ATC GR 6 :

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo, Montieri, Follonica, Scarlino, Gavorrano, Roccastrada e Civitella Paganico.

ATC GR 7:

Comuni di Arcidosso, Campagnatico, Castel del Piano, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Grosseto, Magliano in Toscana, Roccalbegna, S.Fiora, Scansano e Seggiano.

ATC GR 8

Comuni di Orbetello, Manciano, Semproniano, Castell'Azzara, Sorano, Pitigliano, Capalbio, Monte Argentario.

- c) In collaborazione con il CCSO provinciale, gli ATC si avvalgono, per ogni comprensorio, di Nuclei di recupero composti da conduttori iscritti al Registro di cui all'art. 2 del presente disciplinare. Entro il 15 Maggio di ogni anno gli ATC provvederanno ad inviare al Corpo di Polizia provinciale l'elenco nominativo dei componenti il sopra citato nucleo e dei relativi ausiliari in condizioni di operatività nonché il nominativo del conduttore incaricato del coordinamento a livello di comprensorio.
- d) I conduttori iscritti nell'elenco di cui sopra sono tenuti ad eseguire interventi di recupero, che potranno essere loro richiesti dalla Provincia o dagli ATC anche su specie diverse dai Cervidi e Bovidi, purché compatibili con l'utilizzo del cane da traccia.
- e) Possono fare parte del Nucleo di recupero dei capi feriti i conduttori iscritti al registro provinciale, impiegando i cani di cui al precedente art. 3 ed in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Provinciale ai sensi dell'art. 4 del presente disciplinare. Resta inteso che il conduttore potrà svolgere il suo servizio solamente con l'ausiliare con cui ha svolto l'esame pratico.
- f) Il servizio di recupero si estende su tutto il territorio della Provincia e nell'arco di tutto l'anno, indipendentemente dalle motivazioni alla base della richiesta di intervento, e potrà essere effettuato anche all'interno dei territori vietati all'esercizio venatorio, gestiti sia da privati che da Enti pubblici, alla presenza del personale di Vigilanza indicato dal Corpo dei Vigili provinciali.

- g) In periodo di caccia e nel territorio libero, il recupero potrà avvenire anche senza la presenza di un agente del Corpo di Polizia Provinciale, ma obbligatoriamente accompagnati dal selecontrollore interessato al recupero.
- h) L'elenco dei recuperatori dovrà contenere anche i rispettivi recapiti telefonici. Saranno evidenziati inoltre i possibili interscambi tra i conduttori appartenenti ai diversi distretti nel caso si verifici l'esigenza di spostamenti legati alla indisponibilità di uno o più recuperatori.
- i) Il conduttore chiamato da un selecontrollore ad effettuare attività di recupero, prima di iniziare il servizio è tenuto sempre e comunque a segnalare l'uscita tramite il sistema provinciale di teleprenotazione ed informare il responsabile del Corpo di Polizia Provinciale.
- j) Sarà cura del singolo conduttore, nel caso di impossibilità ad effettuare il servizio, di avvisare il coordinatore del proprio comprensorio indicando il giorno o il periodo di indisponibilità.
- k) Il conduttore potrà intervenire in un comprensorio diverso da quello assegnatogli soltanto nel caso di indisponibilità dei conduttori di quella zona e seguendo le direttive descritte ai precedenti punti d) ed e).
- l) La decisione sulla definitiva interruzione del tentato recupero spetta al conduttore: *(in questo caso l'autore del ferimento perde qualsiasi diritto sulla carne e sul trofeo del capo in questione, anche se incarnierato o abbattuto in un secondo momento)*.
- m) Per il servizio di recupero gli ATC provvederanno a predisporre apposita scheda tecnica che dovrà essere compilata dal conduttore per ogni uscita effettuata, sia essa con esito positivo che negativo, ed inviata alla Sezione provinciale di recupero istituita presso l'Amministrazione provinciale.

Articolo 7 – Infrazioni e sanzioni

- a) Il conduttore di cani da traccia ha il dovere di rispettare quanto contenuto nel presente disciplinare, così come quanto disposto dalle vigenti normative nazionali, regionali e provinciali.
- b) Comportano infrazione:
 - 1. Il mancato intervento alla chiamata per il recupero, se non sufficientemente documentato; tale infrazione se reiterata per cinque volte comporterà la sospensione

dalla attività per un periodo massimo di 1 anno. La successiva sanzione dello stesso tipo comporterà la cancellazione dal registro provinciale.

2. Il recupero del capo effettuato con cani non abilitati comporterà l'immediata sospensione della qualifica di conduttore per il periodo di un anno.
- c) la mancata teleprenotazione o la mancata comunicazione al Corpo di Polizia Provinciale, per la quale si prevede la immediata sospensione, per la durata massima di un mese.

Articolo 8 – Erogazione delle sanzioni

1. Fatto salvo ciò che concerne le eventuali violazioni compiute dai conduttori di cani da traccia previste dal codice penale e di procedura penale nonché dalle normative nazionali e regionali in materia, il Comitato di gestione dell'ATC, per le violazioni di cui al presente disciplinare, dopo una dettagliata istruttoria, può disporre l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente articolo.
2. In caso di reiterate violazioni il Comitato di Gestione invia gli atti all'Amministrazione per richiedere la cancellazione dal registro provinciale del conduttore che abbia compiuto la trasgressione.
1. Della penalità applicata, di eventuali periodi di sospensione nonché di eventuali cancellazioni, sarà data immediata comunicazione al Corpo di Polizia Provinciale, nonché agli organi preposti alla vigilanza di cui alla LR 3/94 art. 51.

Articolo 9- Norme transitorie e finali

1. In fase di prima applicazione, le richieste di assegnazione ad uno specifico comprensorio territoriale saranno definite dal Comitato di Gestione dell'ATC per il Comprensorio di propria competenza.
2. Durante l'espletamento del servizio con i propri automezzi, per quanto di competenza dell'Amministrazione provinciale, i conduttori di cani da traccia, sono compresi nelle deroghe di cui all'art. 3 della LRT 48/94
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, valgono le norme di cui alla vigente normativa nazionale, regionale e provinciale e relativi regolamenti attuativi.